

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAMPANE IN  
POLIETILENE RICICLATO PER LA RACCOLTA  
MONOMATERIALE DEL VETRO**

**GARA N. 60/2019**

**CIG 80588537DF**

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2019

Tra

**GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa**, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

## PARTE I

### DIPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse ed allegati)**

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento della fornitura di campane in polietilene per la raccolta di rifiuti, in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 I controlli eseguiti sino alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo;

relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;

**1.3** L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

**1.4** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.5 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.5** Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Allegato 2) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 3) DUVRI

Allegato 5) Garanzia definitiva

## **Articolo 2 (Oggetto)**

**2.1** Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura per 24 mesi di campane per la raccolta monomateriale del vetro, della capacità compresa tra lt 2000 e lt 2200, realizzate in polietilene con tecnica rotazionale e con una percentuale non inferiore al 30% di plastica riciclata (cd. polietilene riciclato), in conformità al marchio PSV-Mixeco di IPPR o equivalente.

Trattandosi di Accordo quadro la fornitura di campane/ sarà richiesto nelle quantità di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate, anche dalle Amministrazioni comunali, nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

**2.2** Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 il presente accordo quadro potrà essere modificato durante la sua vigenza senza necessità di nuova procedura di affidamento qualora, per esigenze tecniche o su richiesta delle Amministrazioni comunali, sia necessario acquistare campane aventi forma o dimensioni/caratteristiche tecniche etc diverse da quelle contrattualmente previste.

Parimenti il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire nuova procedura di gara qualora, per motivi legati all'andamento dei prezzi mercato delle materie prime, sia necessaria una revisione del prezzo delle campane

In ogni caso la modifica può essere fatta solo esclusivamente previo rilascio di assenso scritto da parte della Committente che effettuerà una preventiva analisi della congruità del nuovo prezzo rispetto ai prezzi di mercato.

**2.3** Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche delle campane e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda alla Parte II del presente Accordo ed all'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo

### **Articolo 3**

#### **(Durata dell'Accordo)**

**3.1** L'Accordo ha durata di nr. 24 (*ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento. Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

**3.2** Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

In tali ipotesi il contratto è risolto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture relativi agli ordinativi già emessi dalla Committente, salva diversa comunicazione scritta da parte della Committente medesima.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate o i cui ordinativi sono stati emessi.

**3.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

#### **Articolo 4**

##### **(Rinnovo)**

**4.1** Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto, per ulteriori 24 (*ventiquattro*) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

**4.2** Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

#### **Articolo 5**

##### **(Proroga tecnica)**

**5.1** Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

5.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

5.3 La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (*se*) mesi

## **Articolo 6**

### **(Personale)**

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

## **Articolo 7**

### **(Sicurezza e rischi da interferenze)**

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza per la consegna e lo scarico delle forniture presso la sede Geofor di Pisa, via di Granuccio, nonché per il successivo montaggio delle stesse.

## **Articolo 8**

### **(Responsabile operativo della fornitura)**

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: \_\_\_\_\_

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

## **Articolo 9**

### **(Direttore dell'esecuzione del contratto)**

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La

corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## **PARTE II**

### **SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA e MODALITA' OPERATIVE**

#### **Articolo 10**

##### **(Specifiche Tecniche)**

**2.1 Sono** oggetto della fornitura campane per la raccolta monomateriale del vetro, della capacità compresa tra lt 2000 e lt 2200, realizzate in polietilene con tecnica rotazionale e con una percentuale non inferiore al 30% di plastica riciclata (cd. polietilene riciclato), in conformità al marchio PSV-Mixeco di IPPR o equivalente.

La fornitura deve essere pronta per l'uso; pertanto le campane devono essere consegnate già montate, oppure assemblate in loco a cura e spese dell'Appaltatore e complete di tutti gli adesivi di legge previsti dalle norme vigenti, con particolare attenzione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

**Le campane devono obbligatoriamente essere conformi alle norme UNI EN 13071-2008.**

**2.2** Caratteristiche tecniche obbligatorie della campana per la raccolta monomateriale del vetro:

Le campane oggetto della fornitura devono avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Volume nominale: compreso tra litri 2.000 e litri 2.200;
- Realizzazione in polietilene lineare con tecnica rotazionale e con una percentuale non inferiore al 30% di plastica riciclata in conformità al marchio PSV- Mixeco di IPPR o equivalente. Il materiale impiegato deve essere resistente all'acidità dei rifiuti e deve essere stabilizzato contro l'azione dei raggi U.V.;
- Tutte le parti in acciaio (telai, rinforzi, cerniere, aste, catene, piastre, etc) devono essere sovradimensionate per una sicura resistenza strutturale nel tempo e protette adeguatamente contro l'ossidazione anche tenendo conto del possibile sversamento dei residui rimasti dentro gli imballaggi conferiti;
- Etichette adesive indicanti la tipologia di materiale;
- Colore verde scuro simile a RAL 6005;
- La marcatura deve obbligatoriamente riportare la massa totale ammissibile, il volume nominale, il nome del produttore, il tipo di contenitore ("A" o "B") ed il riferimento alla norma UNI EN 13071;
- Marcatura CE e UNI EN;
- Tutte le marcature devono essere apposte in maniera visibile, leggibile ed indelebile;
- Almeno nr. 2 bocche di carico dotate di imbuto antischeggia avente diametro circa 210 mm +/- 10 mm. Non è richiesta la rosetta.
- La campana deve essere atta a garantire la tenuta degli oggetti vetro conferiti senza perdita alcuna, neanche di frammenti;

- Le parti metalliche devono essere zincate a caldo in accordo alla normativa UNI EN 1461. Anche la viteria deve essere zincata secondo ISO 2081;
- Lo svuotamento deve avvenire tramite sistema a doppio gancio in conformità con la normativa vigente in materia di sicurezza.

(SOLO SE DEL CASO) Nel caso in cui le campane siano dotate di fondo piano devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- apertura a libro mediante catene di acciaio con guaine in plastica o aste di acciaio zincato;
- sistema di chiusura inferiore deve essere realizzato con due elementi apribili verso il basso mediante rotazione su cerniere ad asse orizzontale situate in corrispondenza del perimetro esterno;
- apertura del fondo deve avvenire con portelle a libro senza traversa di fondo.

In sede di consegna del materiale, le campane come sopra descritte devono essere munite degli adesivi o loghi che saranno forniti all'Appaltatore da Geofor.

**2.3** Ogni campana deve essere dotata di targhetta rivettata che riporti una numerazione progressiva.

**2.4** Tutti i contenitori oggetto dell'appalto, come sopra descritti, devono essere:

- nuovi di fabbrica;
- privi di qualsivoglia difetto;
- prodotti secondo le migliori regole dell'arte;
- garantiti dalla Ditta fornitrice contro eventuali difetti di fabbricazione per un periodo minimo di 24 mesi;
- essere allestiti, forniti e consegnati secondo le modalità di indicate negli articoli che seguono.

**2.5** Oltre alle caratteristiche sopra elencate, si rimanda integralmente all'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 11**

### **(Modalità di consegna della fornitura)**

**11.1** La consegna del materiale oggetto di fornitura avverrà in più tranche nei quantitativi e tempistiche indicate nell'ordine emesso. Più specificatamente si precisa che la consegna del materiale ordinato deve avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penali vale solo ed esclusivamente la data dell'ordine scritto.

**11.2** La consegna deve essere eseguita ad esclusivo rischio e, a cura e spese dell'Appaltatore presso l'area di stoccaggio di Geofor S.p.A. di Via di Granuccio, 1 – Loc. Ospedaletto (PI).

La consegna della merce deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare almeno 48h prima, la data esatta della consegna del materiale al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi.

Per consegna si intende l'operazione di trasporto dei beni forniti con mezzi propri dell'Appaltatore rimanendo invece a carico di Geofor la successiva movimentazione del collo dall'automezzo a terra e da terra all'area di stoccaggio definitiva.

Le operazioni di movimentazione e successivo montaggio delle attrezzature devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in merito alla Sicurezza sul Lavoro a cura dell'Appaltatore o di terzo incaricato con mezzi e personale propri; qualora i mezzi o il personale non sia adeguato Geofor si riserva la facoltà di non far eseguire le attività secondo quanto indicato al punto 2 art. 4 del presente Schema di contratto.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, all'eventuale montaggio in loco ed ogni altro onere per la fornitura "chiavi in mano".

Al momento della consegna le campane devono essere a norma di legge in tutte le loro parti, accessori compresi.

**11.4** Come anticipato negli articoli che precedono, le campane oggetto della fornitura devono essere consegnate alla Committente già montate. Qualora l'Appaltatore intenda effettuare il montaggio presso l'area di montaggio di cui al punto precedente, la Committente metterà a disposizione lo spazio necessario al montaggio senza fornitura di energia elettrica o quant'altro risulti necessario.; in tal caso il Committente fornirà l'apposito DUVRI e l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il Piano Operativo della Sicurezza (POS).

**11.5** Qualora l'assemblaggio finale della fornitura non sia effettuata direttamente dall'Appaltatore ma questi intenda ricorrere a Soggetti terzi, deve essere trasmesso tramite fax alla Committente tutti i dati necessari alla redazione del DUVRI con i dati del/i soggetto/i debitamente sottoscritto.

**11.6** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

## **Articolo 12**

### **(Collaudo della fornitura)**

**12.1** La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. 11 ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Accordo all'art. 10.

12.2. Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte del DEC o di suoi addetti un primo controllo sulla regolarità della consegna; in particolare, gli addetti controlleranno che:

- la merce corrisponda a quanto ordinato e sia confezionata ed imballata secondo le modalità riportate all'art. 10 del presente Accordo;
- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- che la merce corrisponda a quanto ordinato;
- l'etichettatura dei colli/pallets e delle confezioni siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- la merce sia nuova di fabbrica, integra e non presenti già ad un mero esame sommario difetti/diformità/imperfezioni evidenti e tali da renderla inidonea all'uso al quale è destinata;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Contratto/Accordo.

12.3 Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 14 per i giorni di ritardata consegna.

9.3 Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 45 (quarantacinque) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 2 del presente Accordo

In ogni caso Geofor si riserva la facoltà di collaudare le campane secondo i metodi previsti dalla norma UNI 13071-1 2008.

9.4. In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità.

9.5 In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nell'Accordo,

Geofor ne dà comunicazione scritta via fax e l'Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 14.

Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15 e la facoltà di avvalersi dell'art. 110 D.Lgs 50/2016. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art. 14.

9.6 La Committente si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni -tramite l'invio di campioni a laboratori esterni debitamente certificati ed autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore- sulla corrispondenza dei materiali a quanto ordinato, della funzionalità, della qualità dell'esecuzione, della merce secondo quanto previsto dalle norme citate nel presente Contratto e suoi allegati.

Le relative spese sono a carico della Committente salvo esito negativo, nel qual caso resteranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute per le prove aventi esito negativo e le altre eventualmente ad esse connesse

### **Articolo 13 (Sostituzione campane)**

**13.1** Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante il suo uso, in caso di segnalazioni di difetti che rendono la campana inutilizzabile per il fine precostituito, l'Appaltatore si obbliga a ritirare ed a sostituire, a proprie spese, le campane che Geofor riconsegna per i motivi anzidetti. A garanzia di tale obbligo, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all'adempimento da parte dell'Appaltatore della sostituzione del materiale inadatto all'uso. Si riserva altresì in ogni caso di applicare le penali.

## **Articolo 14**

### **(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)**

**14.1** L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

**PARTE III**  
**VICENDE CONTRATTUALI**

**Articolo 15**

**(Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)**

**15.1** L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**15.2** L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli 17 (PENALI) e 18 (RISOLUZIONE) del presente Accordo.

**15.3** La garanzia contrattuale deve avere validità non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna senza nessuna limitazione e per tutta la durata deve essere totale, su qualsiasi parte del contenitore, compreso ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei contenitori.

**Articolo 16**

**(Subappalto)**

**16.1** L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

*(OPPURE IN ALTERNATIVA)*

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

**16.2** Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

**16.3** L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
  - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

**16.4** L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 17**

### **(Inadempimenti e penali)**

**17.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

**17.2** Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 8 o nell'ipotesi di cui all'art. 9 del presente Accordo, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

b) in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art. 9 (collaudo negativo) del presente Accordo, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 15 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18;

c) nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila);

**17.3** E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

**17.4** In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura fermo restando ogni altro diritto o azione.

**17.5** La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

**17.6** E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

## Articolo 18

### (Risoluzione)

**18.1** Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti , Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltrech  nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) quando, ai sensi dell'art .14 c. 1 lett. a), il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di fornitura sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni;
- b) quando, ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. b), il ritardo nella restituzione della fornitura sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni;
- c) quando, ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. c), la fornitura presenti vizi e/o difformit  rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel Contratto gravi e di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Committente ed Appaltatore;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- f) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della societ  facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- g) manifesta incapacit  o inidoneit  dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- h) abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- i) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalit  di cessione del credito di cui all'art. 17 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- j) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- k) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravit  e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- l) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- m) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- n) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- o) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- p) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- q) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

**18.2** In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalit  previste, proceder  a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

**18.3** Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**18.4** Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

## **Articolo 19**

### **(Recesso)**

**19.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

**19.2** Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

## **Articolo 20**

### **(Divieto di cessione del contratto)**

**20.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

**20.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

## **Articolo 21**

### **(Cessione del credito)**

**21.1** La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

## **Articolo 22**

### **(Invalidità parziale)**

**22.1** L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

## **Articolo 23**

### **(Responsabilità dell'Appaltatore)**

**23.1** L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. .

## **PARTE IV**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

## **Articolo 24**

### **(Corrispettivo)**

**24.1** Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo unitario per cadauna campana

fornita: € [●] oltre iva in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72.

## Articolo 25

### (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria)

**25.1** L’Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture emesse dall’Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: [fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it](mailto:fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it)

L’appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):[●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell’appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

[●].2 Le fatture emesse dall’Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto [●].6.

[●].3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

[●].4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell’Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell’importo oggetto di contestazione.

[●].5 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano annualmente a € 1000/00 euro) oltre iva di

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati, con fattura specifica e dedicata, alla fine di ogni anno a cui fa riferimento il presente contratto.

[●].6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .  
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

---

---

---

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

---

---

---

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

[●].7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

[●].8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: .

## **Articolo 26**

### **(Cauzione Definitiva)**

**26.1** A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

[●] **2** La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

[●].3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano

definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

*(SOLO IN CASO DI FORNITURA quali macchinari, veicoli, attrezzature etc): La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque fino a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del bene.*

[•].4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

[•].5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

## PARTE V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 27

##### (Clausola codice etico)

27.1 L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

[●].2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

## **Art. 28**

### **(Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

28.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

[●].2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

[●].3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

[●].4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

## **Articolo 29**

### **(Domicilio contrattuale)**

29.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la <b>Committente</b> a:	Per l' <b>Appaltatore</b> a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via

56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 30**

#### **(Riservatezza)**

**30.1** L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

[●].2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

[●].3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

[●].4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

### **Articolo 31**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

31.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

### **Articolo 32**

#### **(Foro competente)**

32.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

### **Articolo 33**

#### **Interpretazione del presente contratto**

33.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

[●].2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

[●].3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 34**

#### **(Norme di rinvio)**

**34.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Geofor S.p.A.**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

**Per l'Appaltatore**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)